



Contratto di concessione per il servizio in concessione di assistenza fiscale per i dipendenti del Politecnico di Torino e loro familiari

TRA

Il Politecnico di Torino, di seguito nominato per brevità anche "Amministrazione Contraente", con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Mauro Cecchi, in qualità di Responsabile dell'Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici, delegato ai fini della sottoscrizione del presente Atto con Decreto del Direttore Generale n. 149 del 23.01.2023, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, nella sua qualità e in veste di Legale Rappresentante della società _____ con sede legale a _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____ iscritta nel registro delle imprese presso _____ di seguito denominato anche "Concessionario" o "Affidatario" e congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che

- con Decreto del Direttore Generale n. 77 del 14.01.2025, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs 36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di assistenza fiscale per i dipendenti del Politecnico di Torino e loro familiari;
- attraverso la piattaforma U-BUY Appalti e Affidamenti, si è dato avvio alla procedura G____, contraddistinta dal seguente codice CIG _____;
- con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____, risultando comprovati in capo all'affidatario i requisiti richiesti ai fini della partecipazione, è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace in favore della società _____

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Contratto, tra le parti, nelle rispettive qualità

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio **di assistenza fiscale per i dipendenti del Politecnico di Torino e loro familiari**.

Le modalità di espletamento del servizio e le sue caratteristiche sono descritte nel Capitolato Speciale d'Oneri - CSO.

L'Affidatario deve eseguire il servizio, nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel CSO, accettato incondizionatamente dal concorrente in fase di presentazione dell'offerta e che costituisce parte integrante del presente contratto; costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto l'offerta economica presentata dall'Affidatario.

Nella concessione si intendono comprese tutte le attività richieste ai par. 3 e 4 del CSO ed ogni altro onere, non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto della concessione.



2. DURATA

La concessione avrà la durata di tre (3) anni solari consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio, risultante dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6, dopo la verifica dei requisiti in capo dell'aggiudicatario la stazione appaltante può disporre l'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. VALORE ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE E PREZZI SERVIZI

Il valore economico complessivo della concessione, valutato sulla base delle esigenze stimate dell'utenza e delle analisi effettuate sui consumi derivanti dall'esecuzione del precedente affidamento, è stimato in 60.000 euro oltre IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.

Il servizio è reso senza alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ateneo.

Il corrispettivo dovuto al concessionario per i servizi dedotti in contratto sarà interamente a carico degli utenti, che provvederanno direttamente al pagamento secondo i tempi e le modalità indicate dal concessionario, fermo quanto previsto dal CSO.

Il Concessionario si obbliga ad applicare i prezzi dei servizi offerti in sede di gara, come dettagliati nell'offerta economica allegata al presente contratto.

4. REVISIONE PREZZI

È ammessa la revisione dei prezzi prevista al par. 2.2 del Capitolato Speciale d'Oneri.

5. VERIFICA DI CONFORMITÀ

La prestazione contrattuale è soggetta a verifica di conformità.

Il Responsabile unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità della prestazione o di parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'affidatario e la risoluzione del contratto qualora la prestazione fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.

6. SUBAPPALTO

Non avendo l'affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, il subappalto non è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art. 119, comma 4 del D.lgs. 36/2023.

OVVERO

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di trattativa dall'affidatario, circa le attività che il medesimo intende subappaltare/subaffidare, il subappalto/subaffidamento sarà autorizzato, sussistendone le condizioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119, del D. Lgs. n. 23/2036.



7. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

Il Politecnico si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, ove indicato nella lettera d'invito e nei limiti previsti dall'art. 120 D. Lgs. 36/2023.

8. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Affidatario, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto. Sono, di conseguenza, a carico dell'Affidatario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.

del concessionario, verificatosi negli spazi destinati al servizio.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 164/1999, il concessionario ha presentato la polizza, emessa da _____, per la responsabilità civile verso terzi _____ relativa al periodo _____ che indica il massimale di indennizzo non inferiore a euro _____.

Si intendono a carico esclusivo dell'affidatario gli scoperti e le franchigie.

La presente polizza è conservata agli atti della Stazione Appaltante.

9. CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la polizza fideiussoria n. _____, emessa da _____ - in data _____; l'importo della garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale ed ammonta a euro _____.

La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione a cura della stazione appaltante.

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta del Politecnico di Torino.

10. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l'affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico dichiarano di attuare tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, ai rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Politecnico di Torino e al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

11. INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Progetto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Politecnico di Torino risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ove si verificano inadempienze dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Politecnico di Torino penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.



Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale:

- in caso di mancata applicazione delle condizioni tariffarie stabilite nel presente contratto: penale in misura pari alla tariffa prevista per il servizio erogato, maggiorata in misura pari al 50%;
- per la mancata consegna della reportistica di cui al par. 5 del CSO: penale in misura dello 0,3 per mille del valore della concessione per ogni giorno di ritardo nella consegna;
- ripetute segnalazione di insoddisfazione del servizio: penale in misura dello 0,3 per mille del valore della concessione per ogni segnalazione successiva alla quinta;

Per l'applicazione delle penali si procederà alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Progetto. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

12. ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico di Torino, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

13. DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Qualora l'affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere l'intera cauzione definitiva a titolo di penale, nonché di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'affidamento della prestazione ad altra impresa a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

14. DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la stazione appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'affidatario e l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'affidatario degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.



Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto di concessione è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'affidatario;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel capitolato e nell'offerta presentata in fase di trattativa;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'affidatario;
- j) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- k) qualora l'affidatario risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l) qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- m) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- n) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di comportamento del Politecnico di Torino;
- o) in tutti gli altri casi previsti dalla documentazione della procedura di affidamento, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'affidatario degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

L'affidatario dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.



16. RECESSO

Il Politecnico di Torino può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, cui si rinvia.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 120, c. 12 del D. lgs. 36/2023.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOPRAVVENIENZA DI CONVENZIONE CONSIGLIO

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la fornitura ivi prevista si renda disponibile nell'ambito di una convenzione stipulata da Consiglio, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

19. CODICE DI COMPORTAMENTO DEL POLITECNICO DI TORINO

L'affidatario ha preso visione degli obblighi di condotta previsti

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
- nel codice di comportamento di questa stazione appaltante
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

e dà atto di essere a conoscenza che predetti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

21. SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986; in particolare, in base a quanto disposto dall'art. 57, comma 7 del citato decreto, l'imposta di registrazione dovuta in caso d'uso è a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa;
- è assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine, che al momento della presente stipula risulta assolta come da ricevuta di versamento allegata.

22. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.



L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo
 - il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore;
 - i dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it;
 - per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it;
 - il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) del Politecnico è contattabile all'indirizzo: dpo@polito.it;
- per l'affidatario
 - il Titolare del Trattamento dei dati è _____, contattabile all'indirizzo: _____;
 - il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è _____, contattabile all'indirizzo: _____.

24. CONTROVERSIE

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia o vertenza inerente all'esecuzione del contratto sarà decisa in via esclusiva dal Foro di Torino.

25. Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è la dott.ssa Luigina Scognamillo.

Il Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 è la dr.ssa Michela Canuto.



26. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda alle norme del codice civile, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed al Capitolato Speciale d'Oneri accettato dall'affidatario in fase di partecipazione alla procedura.

27. ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto, divenendone parte integrante e sostanziale, gli allegati di seguito descritti.

- Capitolato speciale;
- Offerta economica;
- Ricevuta di versamento **F24 Elide** per imposta sostitutiva del bollo.

PER IL POLITECNICO DI TORINO,
IL RESPONSABILE DELL'AREA AGACON
- dott. Mauro Cecchi -

PER _____
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- _____ -

SCHEMMA